

Procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 07/12/2023

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità

GOMA ELETTRONICA SPA (di seguito anche “GOMA”) è impegnata nel contrasto alle condotte illecite e, in particolare, alla corruzione, a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili.

Al fine di assicurare l’osservanza delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, la presente Procedura definisce e descrive il processo di gestione delle segnalazioni da parte di chiunque si trovi a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di leggi o dei Protocolli Aziendali.

1.2. Efficacia, ambito di applicazione e recepimento

La presente Procedura ha lo scopo di fornire una disciplina sulla gestione del whistleblowing e si applica con efficacia immediata mediante delibera consiliare entro 5 giorni dalla data di approvazione del presente documento.

1.3. Definizioni

Di seguito sono riportate le definizioni utilizzate nel presente documento.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata dal D.Lgs. 24/23 quale Autorità nazionale in materia di whistleblowing.

Canale di Segnalazione: la Piattaforma Whistleblowing è il canale di segnalazione attivato da GOMA per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Divulgazione Pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni di legge tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

D.Lgs. 24/23: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Decreto whistleblowing).

Dir. UE 2019/1937: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore delle Segnalazioni: la gestione del canale di segnalazione è affidata all’ Esperto/o di Risorse Umane (Ufficio HR) in carica pro-tempore.

Linee Guida ANAC: “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate dall’ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. La Persona Segnalante è altresì definita, alternativamente, come “Segnalante” o “Whistleblower”.

Segnalante: la Persona Segnalante.

Segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di GOMA e che consistono, tra l’altro, in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Segnalazione Esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 24/23.

Segnalazione Interna: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna (Piattaforma Whistleblowing).

Segnalazione Ordinaria: segnalazione non rientrante nell’ambito di applicazione oggettivo di cui all’art. 1 del D.Lgs. 24/23 come, ad esempio, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. Rientra nell’ambito di gestione della Segnalazione Ordinaria anche la Segnalazione Anonima.

Whistleblower: la Persona Segnalante.

2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

2.1. Tutela della riservatezza

GOMA, al fine di tutelare e garantire la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, assicura discrezione e riservatezza nell’intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva. Medesime forme di tutela sono garantite anche in favore della Persona Coinvolta. Sono fatte salve le previsioni di legge che impongano l’obbligo di comunicare tali nominativi (e.g. richieste dell’Autorità Giudiziaria, etc.).

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sui segnalanti, adottando gli opportuni requisiti di sicurezza previsti dalla vigente Direttiva sulla classificazione e trattamento delle informazioni aziendali.

In proposito, la Piattaforma Whistleblowing implementata da GOMA è uno strumento informatico che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2.2. Protezione da eventuali ritorsioni

GOMA garantisce protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti della Persona Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per atto di ritorsione deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione.

Le medesime misure di protezione si applicano anche:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante;
- ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E CANALE DI SEGNALAZIONE

Con la presente procedura, GOMA definisce un sistema di gestione delle segnalazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, composto, in particolare, da: la Persona Segnalante, le violazioni oggetto di Segnalazione, il Canale di Segnalazione, le fasi di gestione e verifica delle segnalazioni, reportistica e provvedimenti sanzionatori.

3.1. Persona Segnalante

Ai sensi del quadro normativo vigente, la persona segnalante è la persona fisica che effettua la Segnalazione sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ed in particolare:

- lavoratori dipendenti o ex dipendenti;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso GOMA;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso GOMA;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

3.2. Violazioni oggetto di Segnalazione

Ai sensi del D.Lgs. 24/23, sono oggetto di Segnalazione le informazioni sulle violazioni (compresi i fondati sospetti) di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui la Persona Segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono ricomprendere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Nello specifico, le violazioni oggetto di Segnalazione possono riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni di Protocolli Aziendali (Codice Etico);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- GOMA ELETTRONICA SPA;
- Dipendenti e collaboratori di GOMA;
- Soggetti terzi che intrattengono rapporti e relazioni d'affari con GOMA (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori).

3.3. Canale di Segnalazione

La Piattaforma Whistleblowing è il canale di Segnalazione attivato da GOMA per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

Ai fini di una efficace gestione della Segnalazione, è opportuno che la Persona Segnalante fornisca, in buona fede, ogni elemento utile a consentire lo svolgimento delle verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati anche trasmettendo, ove disponibili, evidenze documentali di supporto.

Il Gestore delle Segnalazioni dovrà comunicare nella massima riservatezza con il Segnalante al recapito indicato nella segnalazione, fornendo un avviso di ricevimento della Segnalazione, chiedendo eventuali integrazioni, anche documentali, e fornendo, infine, un riscontro sul seguito che viene dato o che si intende dare alla stessa.

GOMA si impegna ad analizzare le Segnalazioni ricevute in Italiano o Inglese.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori del canale istituito (Piattaforma Whistleblowing), provvede a trasmetterla (in originale e con gli eventuali allegati) nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle Segnalazioni, preferibilmente tramite il Canale di Segnalazione, nel rispetto dei criteri di massima riservatezza.

3.4. Gestore delle Segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione è affidata all' Esperto/o di Risorse Umane (Ufficio HR) in carica pro-tempore, specificamente formata/o in materia.

4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il processo di gestione delle Segnalazioni è suddiviso in quattro fasi principali:

1. Ricezione: ricezione della Segnalazione e attività preistrutturata;
2. Analisi: verifica dei contenuti della Segnalazione;
3. Esito: risultanze delle verifiche effettuate;
4. Follow-up: monitoraggio su eventuali azioni correttive o di miglioramento.

4.1. Ricezione

Ricevuta una Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- rilascia alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione tramite il canale di comunicazioni indicato nella segnalazione. Nel computo di tale termine non si considerano i giorni di chiusura aziendale;
- mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti o integrazioni, anche documentali;
- svolge un'analisi preliminare dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento ed alla presenza di segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto;

Esaminate le risultanze dell'analisi preliminare, definisce di:

- archiviare la Segnalazione qualora la stessa risulti infondata, ovvero troppo generica e/o priva degli elementi minimi per poter avviare qualsiasi approfondimento;
- proseguire con un'attività di investigazione, qualora la segnalazione presenti un fondo di credibilità;

In entrambi i casi, il Gestore delle Segnalazioni fornisce un riscontro, anche interlocutorio, al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, a cui seguirà un sintetico riscontro definitivo.

4.2 Analisi

Il Gestore delle Segnalazioni svolge o coordina le necessarie attività di analisi al fine di dare diligente seguito alla Segnalazione, anche, ove necessario, con il supporto di soggetti terzi.

4.3. Esito

Al termine delle attività di analisi, il Gestore delle Segnalazioni predispose un report contenente le risultanze emerse, da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, ricevuto il report, esamina gli esiti delle verifiche svolte e ne valuta l'adeguatezza rispetto agli obiettivi di controllo, individuando le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento. Provvede pertanto a:

- Ove ritiene necessari ulteriori approfondimenti, richiedere al Gestore della Segnalazione l'espletamento di ulteriori attività di verifica;
- Ove, invece, non ritiene necessari ulteriori approfondimenti, deliberare la trasmissione del report ai seguenti destinatari: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;

4.4 Follow-up

Il Gestore delle Segnalazioni verifica l'eventuale necessità di implementazione delle azioni correttive e/o di miglioramento sull'attività di monitoraggio espletata.

5 MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Qualora, dalle verifiche delle Segnalazioni condotte ai sensi del presente documento, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile al Personale di GOMA, la Società agisce con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato, secondo quanto disposto dai Protocolli Aziendali, dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

6 TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni cura la conservazione delle Segnalazioni ricevute, adottando gli opportuni requisiti di sicurezza previsti dalla vigente Direttiva sulla classificazione e trattamento delle informazioni aziendali.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.